

PARERE N. 19 del 16 maggio 2006

MASSIMA

L'istanza di interpello, formulata ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve essere ritenuta inammissibile quando appare generica e lacunosa, tale da non consentire all'amministrazione finanziaria un'accurata e completa analisi della fattispecie rappresentata, attesa l'insufficienza delle informazioni fornite e della documentazione allegata.